



COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

Provincia di AVELLINO



CAP.: 83050 P.I. : 01827510643 - C.F.: 81001090646 Tel. (0827) 94022 – Fax. (0827) 94515

**COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA RIFIUTI

TARI

SOMMARIO

Indice generale

Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	5
Art. 4 Rifiuti speciali non assimilati	6
Art. 5 Soggetto attivo	6
Art. 6 Presupposto per l'applicazione della TARI	7
Art. 7 Soggetti passivi	8
Art. 8 Esclusione per l'inidoneità a produrre rifiuti	8
Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento	9
Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	10
Art. 11 Superfici degli immobili	11
Art. 12 Determinazione della tariffa	12
Art. 13 Articolazione della tariffa	12
Art. 14 Periodi di applicazione del tributo	12
Art. 15 Tariffa e classificazione per le utenze domestiche	13
Art. 16 Tariffa e classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 17 Scuole statali	15
Art. 18 Tributo giornaliero	15
Art. 19 Tributo provinciale	15
Art. 20 Riduzione per le utenze domestiche	15
Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	16
Art. 22 Riduzioni per l'avvio al recupero	17
Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	17
Art. 24 Ulteriori agevolazioni.	17
Art. 25 Obbligo di dichiarazione	18
Art. 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione	18
Art. 27 Poteri del Comune	20
Art. 28 Attività di controllo e sanzioni	20
Art. 29 Riscossione	21
Art. 30 Interessi	21
Art. 31 Rimborsi	21
Art. 32 Somme di modesto ammontare	22
Art. 33 Entrata in vigore e abrogazioni	22
Art. 34 Clausola di adeguamento	22

Art. 35 Disposizioni transitorie	22
Tabella A (art. 3, comma 1, lett. a) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	23
Tabella B (art. 21) Riduzione utenze non domestiche non stabilmente attive ATTIVE	32
Tabella C (art 22 comma 3) Riduzioni per Avvio recupero utenze non domestiche	33

ART. 1- Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2) La TARI qui disciplinata ha natura tributaria.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.
- 4) I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 5) Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- 6) Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 7) Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e ss.mm.ii..

Art. 3 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

- 1) *Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente regolamento, purché rispettino ambedue le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):*
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della *Delibera C.I. del 27 Luglio 1984*, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nella Tabella A in allegato;
- 2) I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di “manutenzione del verde” a seguito dell’attività effettuata su aree pubbliche o private del Comune, purché conferiti presso le Stazioni Ecologiche secondo le modalità specificate nel vigente “Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate”.
- 3) Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all’art. 2 comma 6 lettera b) del presente regolamento, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni, purché rispettino le seguenti condizioni:
 - a) siano classificati con codice CER 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER;
 - b) siano conferiti in quantità non superiore a due metri cubi/anno per unità immobiliare, secondo le disposizioni contenute nel “Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate”.
- 4) Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all’art. 2 comma 6 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non

pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;

- d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture
- 5) sanitarie;
- a) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - b) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) di detto decreto. Qualora non sia possibile lo smaltimento, per incenerimento o in discarica, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 4 – Rifiuti speciali non assimilati

- 1) Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
- a) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
 - b) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
 - c) i rifiuti speciali pericolosi;
 - d) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, ..., ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente art. 3 comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
 - e) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs n. 151 del 25 luglio 2005;
 - f) i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, regolamentati dal D.lgs n. 182 del 24 giugno 2003;
 - g) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009.
- 2) I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Soggetto attivo

- 1) La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione della TARI

- 1) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;
- 4) Sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) gli immobili comunali.
- 5) La presenza di arredo, mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 6) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall'art. 23 del presente regolamento.

Art. 7 – Soggetti passivi

- 1) La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 27 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.
- 3) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 4) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 5) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Esclusione per l'inidoneità a produrre rifiuti

- 1) Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
 - a) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas ...) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;
 - b) le superfici degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - c) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccamento e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;

- e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o dotati di accessi indipendenti;
 - f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
 - g) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
 - i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti e non siano di fatto utilizzati;
 - j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi., nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
 - l) gli immobili ad uso strumentale (categoria catastale D/10 o C/2 C/6 C/7 con annotazione di ruralità) di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
 - m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 - 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1) Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2) Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) In particolare, a titolo esemplificativo, non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, quali legnaie, fienili e simili utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.
- 3) Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

categoria di attività	% rid. sup
Per tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali	20,00%

- 4) E' esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore ai limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento.
- 5) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:
 - a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27 del vigente regolamento;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l'obiettiva impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER;

- 6) Ai fini dell'immediata fruizione dei benefici di cui ai commi precedenti, fermi gli altri adempimenti ivi compresa la dichiarazione nei termini di legge, gli elementi di cui al comma 5, lett. a) devono essere indicati in apposita autocertificazione da presentarsi nei seguenti termini:
 - a) entro 90 giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione del presente regolamento, per le attività in essere alla medesima data;
 - b) entro 90 giorni dalla data di inizio attività per quelle avviate successivamente.

Art. 11 – Superfici degli immobili

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.
- 4) In particolare, sino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2, relativamente ai locali, si precisa che:
 - a) per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, rispostigli, soffitte, bagni, scale ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni ...);
 - b) per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 5) La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie soggetta a tributo è arrotondata al metro quadrato, per difetto per frazioni fino a 0,5 e per eccesso negli altri casi.
- 6) Per i distributori di carburante viene individuata come superficie soggetta a tributo i locali, nonché l'area della proiezione a suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- 7) L'individuazione della categoria di assoggettamento al tributo viene stabilita sulla base dell'attività prevalente esercitata sull'intera superficie. Tutte le restanti aree, inclusi eventuali depositi olio, sono da intendersi quali aree pertinenziali e accessorie all'attività e, di conseguenza, non assoggettabili ad imposizione.
- 8) Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti opportunamente integrate con tutti gli elementi utili e necessari per l'applicazione della stessa, anche tramite apposite richieste presentate agli utenti.

Art. 12 – Determinazione della tariffa

- 1) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche nei Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 3) Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 – Articolazione della tariffa

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura di cui alla Tabella C, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.

Art. 14 – Periodi di applicazione del tributo

- 1) La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree.
- 2) L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto al termine di cui all'art 27 comma 1, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo prova contraria. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio e/o consuntivo.

Art. 15 – Tariffa e classificazione per le utenze domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
- 4) Le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in:
 - a) **domestiche residenti**, comprendenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune (se il numero di occupanti è superiore a 6 si assume la categoria 6), salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Su istanza degli interessati, comprovata da idonea documentazione (fatture alberghi, comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, dichiarazione della struttura sanitaria, del datore di lavoro, dell'ufficio anagrafico comunale ...), sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza; qualora le esclusioni comportino l'azzeramento del numero degli occupanti, si applica la sola parte fissa della tariffa riferita alla categoria 1;
 - b) **domestiche non residenti** comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero (AIRE), o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche ...), per le quali si assume come numero degli occupanti quello desumibile dalla seguente tabella, in funzione della superficie.

Superficie m²	Numero occupanti
Da 0 a 60	1
Da 61 a 120	2
Da 121 a 180	3
Da 181 a 240	4
Da 241 a 300	5
Da 301 in poi	6

In particolare le utenze domestiche non residenti possono produrre apposita autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

- 5) Le cantine, le autorimesse e simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune, si considerano invece utenze non domestiche se condotte da persona giuridica.
- 6) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 7) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 16 – Tariffa e classificazione delle utenze non domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 4) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività (Tabella E allegata al presente regolamento) e in funzione della specifica idoneità a produrre rifiuti, in eventuali sottocategorie tariffarie.
- 5) Ai fini della determinazione della categoria tariffaria principale si fa riferimento all'attività prevalente risultante presso la CCIAA, ovvero, in mancanza, all'eventuale iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o alle certificazioni degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, fatta salva la reale attività svolta da certificare con idonea documentazione. Le utenze non domestiche sono pertanto classificate nelle categorie previste in base alla codifica ISTAT dell'attività prevalente.
- 6) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 7) La categoria tariffaria principale applicabile ad ogni utenza è unica, anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino ...).
- 8) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività, si applica la tariffa dell'abitazione.

- 9) Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del 60% del tributo dovuto per tali aree.

Art. 17 – Scuole statali

- 1) La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica ...) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2) Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 18 – Tributo giornaliero

- 1) La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni ed interessi.
- 7) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19 – Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della TARI di cui all'art. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 20 – Riduzione per le utenze domestiche

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comunale che non effettuano somministrazione di alimenti e bevande: riduzione dell' 80% sulla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile;
- b) nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00: riduzione del 30 % sulla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile;
- c) associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'albo Comunale, che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande: riduzione del 50 % sulla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile;
- d) per i nuclei familiari nei quali è compreso un portatore di handicap: riduzione del 30% sulla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile
- e) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% sulla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Per quanto riguarda la dichiarazione ISEE deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'Ente verificherà l'autenticità delle dichiarazioni presentate senza strumento di campionamento ai fini della concessione. Le riduzioni tariffarie sono concedibili solo in ipotesi di regolarità nei pagamenti degli anni precedenti da parte del contribuente, di tutti i tributi comunali cui è soggetto. L'Amministrazione su tali riduzioni si impegna a dare la massima pubblicità.

- 2) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile nella misura del 20% La riduzione, che non può in ogni caso eccedere la summenzionata quota variabile, è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione. La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti ...) per la pratica dell'auto – compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione. L'autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- 3) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1) Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nell'anno solare si applica una riduzione della sola quota variabile nella misura di cui alla Tabella B allegata al presente, quale parte integrante e sostanziale.
- 2) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 3) Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.

Art. 22 – Riduzioni per l'avvio al recupero

- 1) La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante presentazione della 4^a copia del formulario debitamente controfirmata e datata o altro documento equipollente.
- 2) Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- 3) La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla sola quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e l'importo unitario di cui alla Tabella C allegata al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale.
- 4) La riduzione è riconosciuta, sulla base di apposita istanza annuale con allegata la documentazione di cui al comma 1, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque non oltre la data di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'occupazione. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1) La TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
- 2) La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 – Ulteriori agevolazioni.

Per le attività non domestiche elencate di seguito, è possibile applicare ulteriori agevolazioni così come specificato:

1) Attività di agriturismo

Per quanto concerne le attività di agriturismo opportunamente documentate viene individuata come superficie soggetta a tariffa l'area così definita:

- 0,04 mq per ogni pasto definito nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività fino ad un massimo di 10.000 pasti/anno;
- 0,02 mq per ogni pasto definito nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività oltre i 10.000 pasti/anno e fino ad un massimo di 20.000 pasti/anno;
- 0,01 mq per ogni pasto definito nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività oltre i 20.000 pasti/anno;
- 7 mq per ogni posto letto definito nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
- 15 mq per ogni piazzola (per camper, roulotte, tende ...) definita nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

Ciascuna attività dovrà presentare, contestualmente alla dichiarazione, la documentazione attestante il numero dei pasti, di posti letto e di piazzole della propria autorizzazione, nonché una planimetria aggiornata.

Qualora dall'applicazione dei calcoli di cui sopra risultasse una superficie superiore a quella effettiva, quest'ultima sarà utilizzata come superficie soggetta alla TARI. Nel caso in cui la superficie calcolata risultasse inferiore alla effettiva, la differenza, con esclusione delle pertinenze dedicate all'agricoltura (ricovero mezzi e attrezzature, stalle ...), sarà considerata come soggetta alle tariffe dedicate alle utenze domestiche secondo i criteri definiti nel presente regolamento.

Le attività di agriturismo saranno inserite nella categoria tariffaria n. 7 "Alberghi con ristorante", eccetto l'attività agrituristicamente di solo pernottamento con prima colazione nel limite massimo di 1000 pasti annui che sarà inserita nella categoria tariffaria n. 8 "Alberghi senza ristorante".

2) Attività di "bed and breakfast"

I locali adibiti ad attività di "bed and breakfast" sono inseriti nella categoria tariffaria n. 8 "Alberghi senza ristorante", con applicazione della riduzione per stagionalità qualora prevista nella denuncia di inizio attività.

Essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie a riferimento, pari a mq. 7 per ogni posto letto così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune territorialmente competente, dovrà essere scorporata dalla restante per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.

Art. 25 – Obbligo di dichiarazione

- 1) I soggetti di cui all'art. 7, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1) La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

- 2) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione.
- 4) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
- 5) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., attività prevalente e relativo codice ISTAT, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
- 6) In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7) Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.

- 8) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ente o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, mentre in caso di invio a mezzo fax, la data di ricevimento.
- 9) La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 10) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 27 – Poteri del Comune

- 1) Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di gestione esternalizzata il Funzionario Responsabile deve essere nominato, al suo interno, dal soggetto affidatario del servizio stesso e comunicato al Comune entro 15 giorni dalla nomina.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C..

Art. 28 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii..
- 2) Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 3) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabile, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 4) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 5) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

- 6) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7) Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- 8) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazione contestate si applicano gli interessi di cui all'art. 31.
- 9) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 – Riscossione

- 1) Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno.
- 2) Il versamento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 3) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 3, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 30 – Interessi

- 1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31 – Rimborsi

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 27, comma 1. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione si prende, quale riferimento, la data della sua effettiva presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32 – Somme di modesto ammontare

- 1) Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue inferiori ad €12,00.

Art. 33 – Entrata in vigore e abrogazioni

- 1) Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 34 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35 – Disposizioni transitorie

- 1) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Tabella A (art. 3, comma 1, lett. a) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
1	imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili. 20 01 40 metallo	15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	1		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	1	1	imballaggi in carta e cartone
		15	1	2	imballaggi in plastica
		15	1	3	imballaggi in legno
		15	1	4	imballaggi metallici
		15	1	5	imballaggi in materiali compositi
		15	1	6	imballaggi in materiali misti
		15	1	7	imballaggi in vetro
		15	1	9	imballaggi in materia tessile
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	1		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)
		20	1	1	carta e cartone
		20	1	2	vetro
		20	1	39	plastica
		20	1	40	metallo

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
2	frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.	3			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
		3	1		rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
		3	1	1	scarti di corteccia e sughero
		3	1	5	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 0301 04
		3	3		rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
		3	3	1	scarti di corteccia e legno
		3	3	8	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	2		legno, vetro e plastica
		17	2	1	legno
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	1		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)
		20	1	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	N.	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
3	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle.	4			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
		4	1		rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
		4	1	9	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
		4	2		rifiuti dell'industria tessile
		4	2	9	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
		4	2	21	rifiuti da fibre tessili grezze
		4	2	22	rifiuti da fibre tessili lavorate
		15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	1		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	1	9	imballaggi in materia tessile
		15	2		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
		15	2	3	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	1		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20	1	10	abbigliamento		

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
		20	1	11	prodotti tessili
4	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	3		prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	3	6	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	2			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		2	1		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		2	1	4	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
		7			RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
		7	2		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
		7	2	13	rifiuti plastici
		8			RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
		8	4		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
		8	4	10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
		9			RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
		9	1		rifiuti dell'industria fotografica
		9	1	10	macchine fotografiche monouso senza batterie

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
		9	1	12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
		12			RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
		12	1		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
		12	1	5	limatura e trucioli di materiali plastici
		16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	2		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	2	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		16	3		Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	3	6	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	2		legno, vetro e plastica
		17	2	2	vetro
		17	2	3	plastica
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
					DIFFERENZIATA
		20	1		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	1	39	plastica

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
6	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.	10			RI FI UTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
		10	12		rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
		10	12	6	stampi di scarto
7	manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.	2			RI FI UTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTI COLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		2	1		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		2	1	10	rifiuti metallici
		17			RI FI UTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	4		metalli (incluse le loro leghe)
		17	4	5	ferro e acciaio
		20			RI FI UTI URBANI (RI FI UTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RI FI UTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	1		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	1	40	metallo
8	nastri abrasivi.	12			RI FI UTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
		12	1		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
		12	1	17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
9	cavi e materiale elettrico in genere.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	2		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	2	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	4		metalli (incluse le loro leghe)
		17	4	1	rame, bronzo, ottone
		17	4	2	alluminio
		17	4	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	1		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	1	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20	1	40	metallo		
10	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.	9			RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
		9	1		rifiuti dell'industria fotografica
		9	1	7	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
		10			
		9	1	8	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi	2			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		2	1		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		2	1	3	scarti di tessuti vegetali
		2	3		rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
		2	3	4	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		2	5		rifiuti dell'industria lattiero-casearia
		2	5	1	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		2	6		rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
		2	6	1	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		2	7		rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
		2	7	1	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia emacinazione della materia prima
		2	7	4	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	1		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	1	8	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20	2		rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
		20	2	1	rifiuti biodegradabili
20	3		altri rifiuti urbani		
20	3	2	rifiuti dei mercati		
12	rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere).	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	2		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	2	14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI)

	Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
					INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	1		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	1	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	3		altri rifiuti urbani
		20	3	7	rifiuti ingombranti

I seguenti rifiuti speciali non pericolosi indicati in tabella sono conferibili al servizio pubblico solo separatamente tramite i servizi di raccolta dedicati (ad esempio stazione ecologica attrezzata):

1. Punto 2 della tabella – CER 17 02 01;
2. Punto 5 della tabella – CER 17 02 02 - 17 02 03;
3. Punto 7 della tabella – CER 17 04 05;
4. Punto 9 della tabella – CER 16 02 16 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 - 20 01 36;
5. Punto 11 della tabella – CER 02 01 03 - 02 03 04 - 02 05 01 - 02 06 01 - 02 07 01 - 02 07 04 - 20 02 01;
6. Punto 12 della tabella – CER 16 02 14 - 20 01 36 - 20 03 07.

Tabella B (art. 21) Riduzione utenze non domestiche non stabilmente attive ATTIVE

MESI DI NON ESERCIZIO	% riduzione Quota Variabile
>=3	15,00%
>=4	23,00%
>=5	32,00%
>=6	40,00%
>=7	48,00%
>=8	57,00%
>=9	65,00%
>=10	73,00%
>=11	82,00%

Tabella C (art 22 comma 3) Riduzioni per AVVIO A RECUPERO utenze NON DOMESTICHE

	Avvio presso terzi
Tutte le categorie NON DOMESTICHE	0,02 euro/kg